

Regime transitorio. Per gli utili prodotti fino al 2017 e decisi dal 2018 al 2022

## La delibera della società decide il prelievo applicabile

Regime transitorio per le distribuzioni di utili prodotti fino al 2017 e deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022. Sono quindi immediatamente interessati dal nuovo regime i dividendi percepiti dal 1° gennaio ma deliberati in precedenza, nel corso del 2017. È la conseguenza – per la verità poco comprensibile – della formulazione letterale della norma transitoria contenuta nel comma 1006 della legge di bilancio, che introduce uno speciale regime in relazione agli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

### Il patrimonio

Le nuove regole di tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate si applicano ai redditi di capitale "percepiti" a partire dal 1° gennaio 2018. La norma transitoria prevede, tuttavia, che alle distribuzioni di utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, e "deliberate" dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le regole fissate dal decreto del ministero dell'Economia del 26 maggio 2017.

Il richiamo a quel decreto – emanato per coordinare la tassazione dei dividendi e plusvalenze a seguito della riduzione dell'aliquota Ires al 24% - comporta che gli utili derivanti da partecipazioni qualificate percepiti da soggetti residenti concorrono alla formazione del reddito complessivo:

per il 40% del loro ammontare, se relativi a utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (articolo 47 del Tuir);

per il 49,72% del loro ammontare, se relativi a utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 (Dm 2 aprile 2008);

per il 58,14% del loro ammontare, se relativi a utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (Dm 26 maggio 2017).

Inoltre, il decreto del 26 maggio scorso prevede una presunzione a favore del contribuente, in base alla quale i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti fino al 2007 (tassati per il 40%), poi fino al 2016 (tassati per il 49,72%) e - solo aver assorbito tutte le riserve preesistenti - con gli utili 2017, tassati nella misura del 58,14 per cento.

In sostanza, l'applicabilità del decreto del 26 maggio comporta che gli utili prodotti fino al 2017- se distribuiti tra il 2018 ed il 2022 - non scontreranno la nuova tassazione del 26% e saranno assoggettati al regime previgente di inclusione parziale nell'imponibile Irpef, sempre più favorevole di quello introdotto dalla legge di bilancio, anche in caso di applicazione dell'aliquota marginale Irpef massima.

### Distribuzioni 2017

Come evidenziato, tuttavia, le disposizioni transitorie sono applicabili per le distribuzioni "deliberate" a partire dal 1° gennaio 2018; ciò comporta l'inapplicabilità della disciplina transitoria in relazione agli utili percepiti dal 1° gennaio (e quindi ordinariamente attratti al nuovo regime del 26%) ma la cui delibera è intervenuta in precedenza. Non è infrequente, infatti, che il pagamento dei dividendi ai soci, o ad alcuni dei soci, intervenga diversi mesi dopo la delibera e pertanto potrebbe verificarsi il caso di utili deliberati nel corso del 2017 ma non ancora pagati al 31 dicembre.

In tali situazioni, per evitare l'applicazione della ritenuta del 26% e tassare i dividendi secondo il regime previgente - in base all'anno di produzione degli utili - è necessario che entro il 31 dicembre 2017 intervenga il pagamento dei dividendi già deliberati. In caso contrario, si avrebbe una penalizzazione per i soci che incassano il dividendo nel 2018, che si troverebbero assoggettati alle nuove regole, nonostante l'utile sia stato prodotto in precedenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

M.Pi.

G.Alb.

## Rendite finanziarie tutte al 26%

### *Vantaggi (contenuti) per i redditi più alti - Penalizzati gli scaglioni Irpef inferiori*

La legge di bilancio uniforma il prelievo sui dividendi. Si applicherà sempre l'imposta sostitutiva del 26% senza più differenze tra partecipazioni qualificate e non, di fatto allineando il prelievo su tutti i tipi di rendite finanziarie. Nel confronto con la tassazione a Irpef e relative addizionali, saranno marginalmente avvantaggiati i percettori di dividendi nella fascia di reddito oltre i 75 mila euro. Rischiano, invece, di essere notevolmente penalizzati (anche di 10 punti percentuali) i contribuenti che incasseranno dividendi e che si troveranno negli scaglioni di reddito più bassi (si veda l'esempio a lato). Lo stesso accadrà per le plusvalenze relative a partecipazioni qualificate. L'aspetto positivo è che sarà possibile compensare le plusvalenze e minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con le minusvalenze e plusvalenze non qualificate.

Dal nuovo sistema, che avrà una decorrenza diversificata (si veda l'articolo in pagina), è stato stimato un effetto positivo di cassa per quasi 253 milioni nel 2018 e 10 milioni nel 2019, mentre dal 2020 il saldo tra tassazione a Irpef e con la nuova sostitutiva diventa negativo per 11,1 milioni. Ma vediamo cosa cambia.

#### **I dividendi**

Le novità in materia di tassazione degli utili interessano le persone fisiche residenti in Italia che li percepiscano al di fuori dell'esercizio dell'impresa (persone fisiche «non imprese»). Finora, nei confronti di questi ultimi contribuenti la ritenuta o l'imposta sostitutiva del 26% a titolo definitivo era applicata solo sugli utili e proventi assimilati «non qualificati».

Gli stessi utili e proventi - se riferiti a partecipazioni, strumenti finanziari o contratti «qualificati» - concorrevano alla formazione del reddito complessivo del percipiente soggetto a Irpef nella misura del 58,14 per cento. Mentre gli utili provenienti da società localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata diversi da quelli dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo concorrevano - e continueranno a concorrere - alla formazione del reddito complessivo imponibile per il loro intero ammontare.

La novità della legge di bilancio consiste nel fatto che la ritenuta a titolo definitivo o l'imposta sostitutiva del 26% sarà ora applicata anche sugli utili «qualificati». Per partecipazioni «qualificate» si intendono quelle che rappresentano oltre il 20% dei voti in assemblea ordinaria o il 25% del capitale (soglie ridotte al 2% e al 5% per le azioni negoziate in mercati regolamentati). Per gli strumenti finanziari partecipativi e per i contratti di associazione in partecipazione si fa riferimento al rapporto fra apporto e patrimonio netto dell'emittente o dell'associante.

#### **Le plusvalenze**

La riforma impatta anche sulle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, strumenti finanziari e contratti assimilati. I soggetti interessati alla modifica non sono solo le persone fisiche «non imprese» residenti, ma anche tutti i soggetti non residenti (che però di norma sono esentati soprattutto grazie alle convenzioni contro le doppie imposizioni) nonché le società semplici e gli enti non commerciali residenti in Italia. Anche per questi soggetti, la nuova imposta secca del 26% riguarderà anche le plusvalenze qualificate, fermo restando il concorso integrale al reddito complessivo imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata.

In Norme&Tributi - pagine 23 e 24 La guida alla manovra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giacomo Albano

Marco Piazza